



Comune di
MONTALTO UFFUGO



Comune di
RENDE



Comune di
SAN VINCENZO LA COSTA

Centrale Unica di Committenza

per conto del Comune di San Vincenzo la Costa

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” – Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” Linea di intervento A: “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. Finanziato dall’Unione Europea

NextGenerationEU - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA (CS)

CUP: D81E23000420006 - CIG B5B57711FB

(Appalto di FORNITURE)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

INDICE

.....	1
1. PREMESSE	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
2.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
2.3. IDENTIFICAZIONE	5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3.1. DOCUMENTI DI GARA	6
3.2. CHIARIMENTI	6
3.3. COMUNICAZIONI	6
4. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO	7
4.1. DURATA.....	8
4.2. REVISIONE PREZZI.....	8
4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5.1. GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA.....	9
5.2. RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECAR E DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH).....	11
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
7.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	13
7.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	13
7.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
8. AVVALIMENTO	14
9. SUBAPPALTO	15
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
11. GARANZIA PROVVISORIA	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
14. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	21

16.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	23
16.3.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	23
16.4.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
16.5.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	25
17.	OFFERTA TECNICA	26
18.	OFFERTA ECONOMICA	27
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
19.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	28
19.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	30
19.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	31
20.	<u>PUNTEGGIO TOTALE</u>	31
21.	<u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	31
22.	<u>COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	32
23.	<u>APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u>	32
24.	<u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</u>	33
25.	<u>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</u>	33
26.	<u>RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</u>	34
27.	<u>CODICE DI COMPORTAMENTO</u>	34
28.	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	34
29.	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	34

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre emanata dal Responsabile del Settore Tecnico n. 81 del 13/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Vincenzo La Costa (d'ora in avanti "Amministrazione" ovvero "Committente" ovvero "Comune") ha disposto di appaltare la fornitura di attrezzature per il "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA (CS)", conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n.255, mediante il ricorso alla Centrale Unica di Committenza - CUC Trasparenza (d'ora in avanti "Stazione Appaltante").

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo web <https://cuctrasparenza.traspare.com/>. L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in applicazione del disposto di cui all'art. 108 del codice.

Gli interventi risultati finanziati sulla base del decreto dipartimentale n. 243 del 14.07.2023 riguardano la fornitura di attrezzature atte a migliorare la raccolta differenziata nel comune di San Vincenzo La Costa.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023, di seguito "Codice", la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://cuctrasparenza.traspare.com/> ed è conforme alle prescrizioni dell'articolo 22 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice è il Geom. Giancarlo Saullo - mail: giancarlo.saullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it PEC: lpp.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni

effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per registrarsi alla piattaforma e iscriversi per la categoria d'interesse si rimanda alla Piattaforma stessa e alle relative guide. In piattaforma è disponibile, altresì, un'apposita sezione "Supporto" con tutte le guide e i manuali operativi di fruizione, una volta effettuata la registrazione. Le disposizioni delle suddette guide della piattaforma, ove

applicabili, integrano le prescrizioni della lex di gara. In caso di contrasto tra le disposizioni dei manuali e quelle della lex di gara prevarranno queste ultime.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero 375 659 7221 oppure inviando un'email al seguente indirizzo support@pamediterranea.it.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara - disciplinare di gara;
- b) schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- c) dichiarazione di avvalimento;
- d) dichiarazione per i concorrenti con identità plurisoggettiva;
- e) progetto esecutivo;
- f) patto d'integrità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°77/2019;
- g) schema di documento di gara unico europeo (DGUE);
- h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa accessibili al sito web <https://cuctrasparenza.traspare.com/>.
- i) schema per la presentazione dell'offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/> e sulla Piattaforma <https://cuctrasparenza.traspare.com/>.

3.2. CHIARIMENTI

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12:00 del 17/03/2025 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno notificate agli interessati e pubblicati in forma anonima nella apposita sezione della piattaforma di gara "Chiarimenti" e andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente, via mail o via pec o comunque pervenute dopo la scadenza sopra indicata.

3.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione della stessa. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del

Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto, considerate le caratteristiche delle forniture oggetto di affidamento.

Le specifiche tecniche delle forniture sono indicate nel capitolato speciale di appalto e negli allegati alla presente procedura.

La fornitura si intende "chiavi in mano", ovvero senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante:

N.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV/Categoria lavori	P (principale) S (secondaria)	Importo €.
1	Fornitura e messa in uso di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti	44613700-7	P	€ 465.523,00
2	Opere murarie	OG1	S	€ 67.500,00
Importo a base di gara				€ 475.053,88
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 57.969,12
A+B Importo complessivo				€ 533.023,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a € 533.023,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Gli importi unitari sopra riportati sono comprensivi di fornitura, consegna e messa in uso.

L'appalto è finanziato con risorse valere sul PNRR MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", COMPONENTE 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", INVESTIMENTO 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti – Linea A", Giusta Decreto del MASE – Dipartimento Sviluppo Sostenibile – N. 243 del 14/07/2023.

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare la presente procedura di gara qualora l'intervento oggetto della stessa venisse definanziato dal MASE – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, qualunque ne sia la causa, senza che il/i concorrente/i possano avanzare alcuna pretesa risarcitoria, neanche a titolo di indennizzo o a qualsivoglia altro titolo, per le spese sostenute per la presentazione della propria offerta.

4.1. DURATA

La fornitura con la relativa consegna/posa dovrà essere effettuata tassativamente entro 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o nel caso di consegna in via d'urgenza dalla data del verbale di consegna da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

4.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle attrezzature superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione eccedente il cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo.

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 639.627,60 al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo (A+B)	533.023,00 €
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	106.640,60 €
Valore globale stimato	639.627,60 €

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1. GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

L'intervento è soggetto al rispetto delle procedure per la garanzia delle pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC, previste dall'art. 47 L. 108/2021 e dal relativo provvedimento attuativo (Linee Guida, emanate con DPCM 7 dicembre 2021, in G.U. n. 309 del 31/12/2021), in particolare:

- Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (par. 3 linee guida - art. 47, comma 2 L. 108/2021):
 - gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (cioè che occupano oltre 50 dipendenti) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto “sulla situazione del personale

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- Relazione di Genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 (par. 3 linee guida - art. 47, comma 3 L. 108/2021):
 - gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere “sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata redazione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 c. 6 L. 108/2021 da commisurare in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 della stessa L. 108/2021, nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
- Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 (par. 3 linee guida - art. 47, comma 3-bis L. 108/2021):
 - gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata redazione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 c. 6 L. 108/2021 da commisurare in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 della stessa L. 108/2021.
 - ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al

momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

- Rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (par. 3 linee guida - art. 47, comma 4 L. 108/2021):
 - costituisce causa di esclusione, dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
- Obblighi assunzionali (par. 3 linee guida - art. 47, comma 4 L. 108/2021):
 - in caso di aggiudicazione del contratto, il contraente si impegna ad assicurare una quota pari almeno al cinque per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, pena la nullità del contratto.

5.2. RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH)

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure PNRR e PNC devono soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Una sintesi dei controlli effettuati in fase progettuale, per dimostrare la conformità ai principi DNSH, è riportata nell'apposita rilevazione accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica, per come redatta in conformità con la Guida operativa DNSH pubblicata sul portale PNRR italiadomani.gov.it.

Al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il PNRR e PNC, nella conformazione della propria offerta tecnica migliorativa di cui al successivo paragrafo 19.1, gli operatori economici che concorrono alla presente gara dovranno conformare le proprie determinazioni alle previsioni verificate in sede di progetto e attenersi alla guida operativa sopra citata.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico {di seguito: FVOE}.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

"Self cleaning"

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure {c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sano considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sano esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sano esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sano esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in una dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nell'ultimo triennio (2021/2022/2023) almeno pari all'importo a base d'asta, iva esclusa. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarata in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera e) f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al punto 6.1, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relative all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliario, allegate alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa, in tal caso verrà richiesto, mediante l'istituto del soccorso istruttorio, il contratto di avvalimento con marcatura temporale antecedente al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni oggetto dell'affidamento possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Si precisa che, stante il disposto di cui al comma 7 del D.L. 77/2021, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, le prestazioni contrattuali, consistendo in una fornitura senza posa in opera di attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani, si configurano come in un dare e non come un facere, così da impossibilitare l'inserimento nel bando di

gara finalizzato all'affidamento delle forniture di cui trattasi delle misure di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano oltre 50 dipendenti), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 10.660,46.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione che può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione cantabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: IO/IEC 27001:2013 (sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso delle certificazioni.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 77,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e successiva delibera pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo e condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 26/03/2025**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

La documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara

14. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'OFFERTA" è composta da:

- A- Documentazione amministrativa
- B- Offerta tecnica
- C- Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata attraverso la piattaforma digitale.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni (domanda di partecipazione/offerta economica) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

Qualora si rendesse necessario, attraverso i tasti "Rettifica offerta tecnica" e "Rettifica offerta economica" disponibili accedendo alla propria area riservata della piattaforma tramite le proprie credenziali (username e password), l'operatore economico, sino al giorno fissato per la loro apertura, può rettificare la documentazione contenuta nella propria busta tecnica ed economica. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di massimo di 10 giorni affinché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica sul proprio sito istituzionale per compilare o allegare la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa

DGUE, per la cui compilazione si rimanda al comunicato del MIT n. 6212 del 30/06/2023, con il quale sono state fornite alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria.	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Eventuali certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Eventuale documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità di cui al par. 9(*)	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa

*Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adattare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

DGUE, documento di gara unico europeo, di cui all'art. 91 del D.lgs. 36/2023, attraverso il quale il legale rappresentante del concorrente dichiara che la ditta rappresentata non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023. Il documento, nella versione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà essere redatto e compilato negli appositi spazi del rispettivo file di word e sottoscritto digitalmente.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante o sull'ente concedente

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III - Motivi di esclusione

Sezione A: motivi legati a condanne penali;

Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

Sezione D: altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Parte IV - Criteri di selezione

Sezione a: indicazione globale per tutti i criteri di selezione;

sezione A: idoneità;

sezione B: capacità economica e finanziaria;

sezione C: capacità tecniche professionali;

sezione D: sistemi di garanzia delta qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che:

- L'operatore economico che partecipa per proprio conto quale impresa singola deve compilare un solo DGUE, sottoscriverlo digitalmente ed allegarlo nella sezione amministrativa;
- In caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), per ciascuno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento deve essere presentato un DGUE distinto contenenti le informazioni richieste, come sopra specificate;
- In caso di avvalimento, oltre al proprio DGUE, il partecipante dovrà inserire un DGUE distinto per ciascuna delle imprese ausiliarie, compilato nella sezione A e B della Parte II, nella Parte III, IV e VI, firmato digitalmente dal titolare o Rappresentante Legale o Procuratore delle imprese ausiliarie.

Per la compilazione del DGUE si rimanda al comunicato del MIT n. 6212 del 30/06/2023, con il quale sono state fornite alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

16.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE, attenendosi al comunicato del MIT n. 6212 del 30/06/2023, con il quale sono state fornite alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese dc1 ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, nella Busta B – offerta tecnica, la documentazione relativa all'offerta tecnica nel sistema, per come di seguito indicato.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, fatto salvo quanto previsto al punto 17.2 del presente disciplinare per i criteri quantitativi e tabellari, i seguenti documenti:

- a) Con riferimento al criterio 1: relazione tecnica, contenuta in un massimo di n. 3 pagine, 6 facciate complessive, carattere Arial o times new roman 12 (esclusa copertina), con la quale il concorrente illustra le caratteristiche attinenti alla qualità tecnica dei materiali e alla qualità estetica ed ergonomica delle attrezzature offerte;

Si precisa che le facciate ulteriori rispetto al numero sopra indicato (6) non verranno esaminate dalla commissione giudicatrice.

Potranno essere prodotti, in aggiunta o in alternativa, alla predetta relazione, schede tecniche e depliant illustrativi delle singole tipologie di forniture offerte, senza limitazioni del numero di pagine.

- b) Con riferimento al criterio 2: relazione tecnica, contenuta in un massimo di n. 2 pagine, 4 facciate complessive, carattere Arial o times new roman 12 (esclusa copertina), con la quale il concorrente illustra le caratteristiche attinenti alla qualità tecnica dei materiali e alla qualità estetica ed ergonomica delle attrezzature offerte (ecoisole informatizzate ed ecocompattatori/mangiaplastica);

Si precisa che le facciate ulteriori rispetto al numero sopra indicato (4) non verranno esaminate dalla commissione giudicatrice.

Potranno essere prodotti, in aggiunta o in alternativa, alla predetta relazione, schede tecniche e depliant illustrativi delle singole tipologie di forniture offerte, senza limitazioni del numero di pagine.

- c) Con riferimento al criterio 3: relazione tecnica, contenuta in un massimo di n. 2 pagine, 4 facciate complessive, carattere Arial o times new roman 12 (esclusa copertina), con la quale il concorrente illustra le modalità di assistenza tecnica fornite alla Stazione Appaltante e/o al gestore del servizio di igiene urbana nella fase di star-up della messa in esercizio delle attrezzature informatizzate (ecoisole informatizzate ed ecocompattatori/mangiaplastica);

Si precisa che le facciate ulteriori rispetto al numero sopra indicato (4) non verranno esaminate dalla commissione giudicatrice.

- d) Con riferimento al criterio 4: relazione tecnica, contenuta in un massimo di n. 1 pagine, 2 facciate complessive, carattere Arial o times new roman 12 (esclusa copertina), con la quale il concorrente illustra le dotazioni tecniche aggiuntive rispetto a quelle indicate in progetto di cui saranno provvisti gli ecomompattatori (mangiaplastica) ai fini della loro totale autosufficienza energetica;

Si precisa che le facciate ulteriori rispetto al numero sopra indicato (2) non verranno esaminate dalla commissione giudicatrice. Potranno essere prodotti, in aggiunta o in alternativa, alla predetta relazione, schede tecniche e depliant illustrativi delle dotazioni tecniche aggiuntive proposte, senza limitazioni del numero di pagine.

- e) Con riferimento al criterio 5, sub-criterio 5.1: impegno vincolante del concorrente indicante il periodo di estensione della garanzia, tra quelli previsti nella tabella relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica (paragrafo 17.1 del presente disciplinare) per le ecoisole informatizzate;
- g) con riferimento al criterio 6: relazione tecnica, contenuta in un massimo di n. 3 pagine, 6 facciate complessive, carattere Arial o times new roman 12 (esclusa copertina), con la quale il concorrente illustra le caratteristiche attinenti alla qualità tecnica dei materiali e alla qualità estetica delle attrezzature stradali offerte (es. contenitori carrellati, contenitori per cicche di sigarette, contenitori per deiezioni canine, ecc..)

Si precisa che le facciate ulteriori rispetto al numero sopra indicato (4) non verranno esaminate dalla commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 79 e relativo allegato II.5 del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel operativo gara telematica accessibile dalla home page della piattaforma stessa.

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 ed è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale da applicarsi all'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Di seguito la tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N°	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche, estetiche, cromatiche ed ergonomiche delle attrezzature che si intendono offrire	15	1.1	Verranno valutate le migliori proposte per ciò che attiene alla qualità tecnica, estetica ed ergonomica delle attrezzature previste nel progetto. Si valuterà oltre che la descrizione tecnica riportata in relazione, anche le schede tecniche e depliant illustrativi allegati.	15		
2	Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche ed estetiche delle ecoisole informatizzate	15	2.1	Verranno valutate le migliori proposte per ciò che attiene alla qualità tecnica, estetica ed ergonomica delle attrezzature informatizzate previste nel progetto. Si valuterà oltre che la descrizione tecnica riportata in relazione, anche le schede tecniche e depliant illustrativi allegati	15		
3	Modalità di avvio e supporto tecnico alla S.A. nella fase di start-up delle ecoisole informatizzate	12	3.1	Verranno valutate le migliori proposte per ciò che attiene al supporto tecnico che viene fornito alla stazione appaltante nella fase di start-up per la messa in esercizio delle attrezzature informatizzate.	12		
4	Dotazioni tecniche aggiuntive rispetto a quelle indicate in progetto di cui saranno provviste le ecoisole informatizzate ai fini della loro totale autosufficienza energetica	10	4.1	<i>Verranno valutate le migliori proposte per ciò che attiene alle dotazioni tecniche aggiuntive rispetto a quelle indicate in progetto di cui saranno provviste le ecoisole informatizzate ai fini della loro totale autosufficienza energetica</i>	10		
5	Estensione della garanzia	12	5.1	Ecoisole informatizzate. <i>Sarà valutato il periodo di estensione della garanzia tecnica di cui al capitolato speciale, rispetto ai 24 mesi minimi previsti, attribuendo i seguenti punteggi:</i> - 3 pt in caso di estensione della garanzia di 1 anno (36 mesi totali); - 6 pt in caso di estensione della garanzia di 2 anni (48 mesi totali); - 9 pt in caso di estensione della garanzia di 3 anni (60 mesi totali); - 12 pt in caso di estensione della garanzia di 4 anni (72 mesi totali).			12
6	Eventuali proposte migliorative e/o aggiuntive, che completino da un punto di vista funzionale le forniture descritte nel Piano e nel Capitolato speciale d'appalto	16	6.1	<i>Verranno valutate le proposte atte a migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso la fornitura di attrezzature stradali (es. contenitori carrellati, contenitori per cicche di sigarette, contenitori per deiezioni canine, ecc.)</i>	16		
	Totale	80			68	-	12

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica di ogni concorrente sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio di cui alla precedente tabella, i quali si procederà a trasformare in coefficienti definitivi attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e riparametrando, di conseguenza, tutti gli altri coefficienti con interpolazione lineare.

Il punteggio totale dell'offerta tecnica di ogni concorrente, previa riparametrazione dei coefficienti come sopra per ogni criterio, scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli criteri secondo la formula

$$C_a = \Sigma_n [W(i) * V_a(i)]$$

dove:

C_a = punteggio tecnico dell'offerta "a";

n = numero totale dei criteri (i);

$W(i)$ = peso/punteggio attribuito al criterio (i);

$V_a(i)$ = coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio (i),

variabile tra zero ed uno (media riparametrata linearmente rispetto ai coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari);

Σ = sommatoria.

I coefficienti discrezionali sono attribuiti dai commissari secondo la seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
INSUFFICIENTE ovvero APPENA SUFFICIENTE	0 ÷ 0,24	Trattazione insufficiente o appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25 ÷ 0,49	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,50 ÷ 0,74	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75 ÷ 0,99	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della stazione appaltante e alle potenzialità medie rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d'arte. La sua presentazione è più che esauriva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Si illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, riferiti al prezzo offerto, il punteggio sarà calcolato applicando la seguente formula:

$$P_a(j) = W(j) * [R_a(j) / R_{max}(j)]^\alpha$$

dove:

$P_a(j)$ = Punteggio dell'offerta "a" rispetto all'elemento quantitativo (j) prezzo;

$R_a(j)$ = ribasso percentuale del concorrente "a" rispetto all'elemento quantitativo (j) prezzo;

$R_{max}(j)$ = ribasso percentuale massimo rispetto all'elemento quantitativo (j) prezzo;

$W(j)$ = peso/punteggio attribuito all'elemento quantitativo (j) prezzo;

α = coefficiente pari a 0,25 (zero virgola venticinque).

20. PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio totale dell'offerta di ogni concorrente sarà assegnato con il metodo aggregativo compensatore: la migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione all'elemento qualitativo (offerta tecnica) e quantitativo (offerta economica).

Fatta salva l'eventuale verifica sull'anomalia dell'offerta, a parità di punteggio totale, sarà preferita l'offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore in relazione all'elemento qualitativo (offerta tecnica); in caso di ulteriore parità di punteggio anche in relazione all'elemento qualitativo (offerta tecnica), si procederà a sorteggio.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il primo esperimento di seduta pubblica avrà luogo il giorno 27/03/2025 alle ore 10:00, presso gli uffici della CUC Trasparenza. Saranno garantite modalità di partecipazione da remoto, mediante lo streaming online attraverso piattaforme specializzate fruibili da dispositivi multimediali quali smartphone, tablet e computer.

La partecipazione virtuale alle sedute di gara è consentita soltanto ai titolari o ai legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero alle persone munite di procura dei medesimi.

Gli aggiornamenti delle sedute pubbliche e qualunque altra comunicazione inerente alla gara saranno rese note ai concorrenti con avviso sull'apposita sezione della piattaforma, e notifica ai partecipanti, con congruo preavviso.

Un seggio di gara appositamente costituito dalla Stazione Appaltante, ovvero la Commissione di gara appositamente costituita come al paragrafo successivo, procederà nella prima seduta pubblica a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- ✓ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ✓ attivare, nel caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- ✓ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ✓ comunicare al RUP, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti necessari.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è costituita, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri nominati con apposito provvedimento da parte dell'organo competente della Stazione Appaltante. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte ai sensi del successivo paragrafo 14.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente e sul proprio profilo, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice.

23. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in continuazione della seduta pubblica di cui al paragrafo precedente, ovvero in successiva seduta pubblica, si procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, dando pubblicità della conformità di questi.

In una o più sedute riservate la commissione di cui al precedente paragrafo procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto emarginato al precedente paragrafo.

Successivamente, in una o più sedute pubbliche, la commissione procederà al caricamento dei punteggi tecnici di ogni concorrente in Piattaforma e alla loro lettura. Si procederà quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica e alle relative valutazioni, secondo i criteri e le modalità descritte precedentemente.

La commissione procederà, infine, all'individuazione dell'unico parametro numerico per la formulazione della graduatoria finale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio in relazione all'elemento qualitativo (offerta tecnica).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali in relazione all'elemento qualitativo (offerta tecnica), si procederà mediante sorteggio pubblico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede con la verifica dell'anomalia delle offerte.

Qualora si individuino offerte considerate anormalmente basse ai sensi del successivo paragrafo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante e/o il Committente può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

In tali casi, il RUP, avvalendosi - se ritenuto necessario - della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa offerta.

Il RUP richiede al concorrente interessato la presentazione di spiegazioni e documenti giustificativi, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per l'adempimento.

Con l'eventuale supporto della commissione, il RUP esamina quanto presentato dal concorrente e, ove non rilevi condizioni sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 15.

Nel caso la prima offerta in graduatoria risulti anomala anche in esito a scorrimento in seguito alle verifiche di cui al presente paragrafo, il RUP dispone l'esclusione dalla procedura del concorrente interessato e procede con lo scorrimento ulteriore della graduatoria, fatta salva la stessa eventuale verifica.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il maggior punteggio ai sensi del presente disciplinare, fatta salva la verifica eventuale di cui al precedente paragrafo.

Con tale adempimento la CUC chiude le operazioni di gara, prende atto delle risultanze, e trasmette al Committente tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, il Committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

Il Committente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, aggiudica l'appalto con l'adozione di apposito provvedimento, da emanare da parte dell'Organo Competente, dopo aver verificato i requisiti dell'aggiudicatario. L'aggiudicazione è immediatamente efficace.

A decorrere dall'aggiudicazione, l'Amministrazione procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c), del Codice.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

La stipula del contratto avrà luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Si informa che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante del Committente, in modalità elettronica, ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 225 del Codice, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 sessanta giorni dall'aggiudicazione. La

Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che dovranno essere corrisposte al Committente prima della stipula contrattuale.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, il Committente potrà corrispondere all'aggiudicatario un'anticipazione dell'importo contrattuale con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e Contratto, previa presentazione di adeguata fideiussione ai sensi dello stesso articolo 125 del Codice.

Il Committente si riserva, inoltre, di modificare il contratto in corso di esecuzione per modifiche non sostanziali del progetto il cui importo sia contenuto entro il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice.

26. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), è il Geom. Giancarlo Saullo, tel: +390984936497 mail: giancarlo.saullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it pec: llpp.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul profilo web del Committente.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali procedure di ricorso inerenti la presente procedura dovranno essere adirate d'innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, competente ai sensi dell'art.120 del D.lgs. n.104/2010 e s.m.i..

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di proporre la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 della Legge n. 120/2020 che abbia la funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti inerenti alla presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il RUP

Geom. Giancarlo Saullo

Il Responsabile della CUC

Arch. Angelo Mancusi